

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

Scuola primaria

Consiglio di Istituto del 30/05/2019

Delibere n° 80 e 80 bis

“Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990” (nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008). **Abrogato dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92.**

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per favorire negli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. E’ di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di “alleanza educativa”. Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Art. 1

Principi e finalità dei provvedimenti disciplinari

La scuola assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui alunni, genitori e docenti vengono coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare, non solo i contenuti e le competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme *identità, appartenenza e responsabilità*. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole fra tutte le componenti che operano nella scuola e che rendono efficace il patto formativo: famiglie, studenti, personale scolastico. Alla luce di quanto sopra espresso, la scuola primaria si colloca in una logica di continuità nel processo educativo del bambino che vede la famiglia come primo responsabile. È, quindi, buona norma che ai colloqui individuali sull’andamento educativo e didattico del proprio figlio partecipino entrambi i genitori.

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dell’alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
- d) Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, dell'età, del grado di consapevolezza delle azioni, della gravità del comportamento riprovevole e delle conseguenze da esso derivante. All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
- e) Le sanzioni tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
- f) Le sanzioni dell'allontanamento dalle lezioni possono essere convertite, in accordo con le famiglie, in "attività riparatorie" di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica, in considerazione della loro funzione educativa.
- g) Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica.
- h) In ogni caso nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2

I diritti delle bambine e dei bambini

Diritto alla formazione	<ul style="list-style-type: none"> a) . . . ad una formazione che rispetti e valorizzi la persona e sia aperta alla pluralità delle idee. b) . . . al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale ciascuno appartiene.
Diritto all'apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> a) . . . ad attività didattiche curricolari e di ampliamento dell'offerta formativa che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di ciascuno. b) . . . alla scelta tra le proposte di ampliamento dell'offerta formativa che valorizzino le inclinazioni personali. c) . . . ad un ambiente favorevole all'affermazione della propria autonomia.
Diritto alla valutazione	. . . ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Diritto alla riservatezza	. . . alla propria riservatezza, promuovendo la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica.

Diritto alla partecipazione	<p>a) . . . alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche per comprendere il significato dei rimproveri volto a correggere comportamenti inadeguati.</p> <p>b) . . . ad essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano.</p>
Diritto alla informazione	. . . ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Diritto alla salute e alla sicurezza	<p>a) . . . a vivere in ambienti salubri e sicuri.</p> <p>b) . . . ad attività di sostegno e promozione della salute.</p>

Art. 3

I doveri delle bambine e dei bambini

Dovere di frequenza e di impegno	<p>a) Frequentare regolarmente le lezioni antimeridiane e pomeridiane.</p> <p>b) Rispettare quotidianamente l'orario di inizio delle lezioni.</p> <p>c) Partecipare alle lezioni senza disturbare.</p> <p>d) Assolvere agli impegni di studio, presentandosi a scuola con l'occorrenza e con i compiti svolti.</p>
Dovere del rispetto	<p>a) Acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di sé stessi, dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola; acquisire e mantenere una condotta non offensiva della persona, nelle parole e negli atti.</p> <p>b) Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e le finalità di cui all'art.1, anche nei momenti non strutturati della vita scolastica, sia all'interno che all'esterno della scuola.</p> <p>c) Acquisire e mantenere un comportamento che contrasti il bullismo e il cyber bullismo, rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone.</p> <p>d) Presentarsi a scuola puliti e ordinati, con un abbigliamento adeguato allo specifico ambiente formativo.</p>
Dovere di rispetto delle regole	<p>a) Rispettare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai regolamenti dell'Istituto e da specifici atti/documenti.</p> <p>b) Comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità delle persone.</p>

	c) Rispettare le indicazioni, le osservazioni e/o i richiami che vengono rivolti da qualsiasi operatore scolastico testimone di un comportamento scorretto e/o inadeguato.
Dovere di rispetto dell'ambiente e del patrimonio della scuola	<p>a) Avere cura delle strutture, delle attrezzature e del materiale didattico utilizzati.</p> <p>b) Comportarsi in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della Scuola e/o della struttura utilizzata.</p> <p>c) Contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura, mantenendo il decoro e la pulizia degli spazi scolastici utilizzati.</p>

Art. 4

Tipologia di INFRAZIONI LIEVI

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Disturbare lo svolgimento delle lezioni	<p>Ammonizione verbale e riflessione con l'alunno, ascoltandone le giustificazioni</p> <p>A discrezione del docente è possibile valutare la sospensione/riduzione del gioco ricreativo, in aula o nel giardino della scuola, per indurre l'alunno alla riflessione.</p>	Docente
b. Tenere comportamenti non corretti durante la ricreazione in aula o nel giardino della scuola e durante gli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: spingere, calciare, offendere ecc. . . .)		
c. Uscire dall'aula o spostarsi nell'edificio scolastico senza autorizzazione		
d. Non "rispettare" il cibo e le elementari norme igieniche		
e. Non osservare le disposizioni organizzative (es.: presentarsi alle lezioni senza l'occorrente e senza i compiti svolti, disattendere agli impegni di studio individuali e collettivi, portare giochi, oggetti, materiale vario non richiesto, ecc. . . .)		

f. Utilizzare in modo improprio materiale scolastico/non scolastico	1) Ammonizione verbale e riflessione con l'alunno, ascoltandone le giustificazioni 2) Ritiro del materiale non pertinente all'attività didattica e/o ritenuto pericoloso	Docente
Le condotte di cui all'art. 4 si configurano come infrazioni disciplinari lievi solamente se si manifestano occasionalmente. Se le condotte di cui all'art.4 sono reiterate si applica l'art.8.		

Art. 5

Tipologia di INFRAZIONI MEDIO-GRAVI e GRAVI

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Reiterare le condotte vietate di cui al precedente art.4, pregiudicando il regolare svolgimento delle attività scolastiche.	1) Rimprovero scritto con comunicazione sul diario/quaderno alla famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale ed obbligo di restituirla a. Annotazione sul registro unico.	1) Team dei docenti della classe
b. Falsificare firme e/o documenti	2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Docente interessato e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetuti rimproveri scritti, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione ScuolaFamiglia/Tutore.	2) Team dei docenti della classe. Intervento del Dirigente Scolastico per reiterazioni della condotta vietata già contestata e sanzionata dai docenti.
c. Utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico senza autorizzazione.	1) Ritiro temporaneo del telefono cellulare o altro dispositivo da parte del docente, consegnandolo in segreteria. Il docente informa tempestivamente, per le vie brevi, la Famiglia, o chi esercita la potestà genitoriale, e il Dirigente scolastico o suo delegato; il docente si accorda con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, per la riconsegna del cellulare/dispositivo elettronico in mano alla stessa, formalizzando la riconsegna stessa. Annotazione sul registro elettronico.	1) Team dei docenti della classe 2) Team dei docenti della classe. Intervento del Dirigente Scolastico per reiterazioni della condotta vietata già contestata e sanzionata dai docenti.

	2) Convocazione della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale, a seguito di condotta vietata reiterata, per colloquio con il team docente della classe e il Dirigente Scolastico o suo delegato, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione ScuolaFamiglia/Tutore.	
d. Imbrattare e/o danneggiare le pareti, gli spazi, le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà dei compagni, della Scuola e/o di proprietà della struttura utilizzata	<p>1) Rimprovero scritto con comunicazione sul diario/quaderno alla famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale ed obbligo di restituirla vistata. Annotazione sul registro elettronico.</p> <p>2) Convocazione della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, a colloquio con il Docente interessato e il Dirigente o suo delegato, dopo ripetuti rimproveri scritti, al fine di concordare e condividere un percorso di collaborazione ScuolaFamiglia/Tutore.</p> <p>3) Riparazione o risarcimento del danno da parte della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, pari alla spesa effettivamente sostenuta dalla amministrazione scolastica o comunale.</p>	<p>1) Team dei docenti della classe</p> <p>2) Team dei docenti della classe. Intervento del Dirigente Scolastico per reiterazioni della condotta vietata già contestata e sanzionata dai docenti.</p> <p>3) Team dei docenti della classe</p>
<p>Le condotte di cui all'art.5 si configurano come infrazioni medio-gravi se comportano una sanzione irrogata dal team dei docenti della classe.</p> <p>Se le condotte di cui all'art.5 sono reiterate si applica l'art.8.</p>		

Art. 6

Tipologia di INFRAZIONI GRAVISSIME

Condotte vietate che danno luogo a sanzione	Sanzioni e procedure	Organo competente
a. Reiterare le condotte vietate di cui al precedente art.5	1) Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica	1) Consiglio di interclasse : da 1 a 10 giorni
b. Insultare e umiliare i compagni e il personale scolastico. Compiere atti che violano la dignità e il rispetto della persona. Atti di bullismo.	2) Temporaneo allontanamento dall'attività della classe, prevedendo la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano	2) Consiglio di interclasse

c. Compiere atti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone (la propria e l'altrui). Atti di bullismo.	all'esterno dell'edificio scolastico.	
d. Utilizzare impropriamente fotocamere, videocamere e/o registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di raccogliere e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, violando i diritti e la dignità della persona. Atti di cyber bullismo.		
e. Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica.		
f. Compiere atti contrari al decoro dell'Istituzione Scolastica. Compiere atti vandalici su cose.		
<p>Per tali tipologie di infrazioni, nel caso in cui il personale scolastico sia testimone di condotte particolarmente pericolose poste in essere dall'alunno/dagli alunni, accompagnerà immediatamente i soggetti coinvolti in presidenza, ove il Dirigente e/o il suo Collaboratore provvederanno a contattare senza ritardo la Famiglia o chi esercita la potestà genitoriale, al fine della riconsegna dell'alunno alla stessa. In tale occasione, sarà possibile concordare con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, nell'ottica della costruzione di un'alleanza educativa, l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica in via provvisoria, sia per ragioni di sicurezza, sia per rendere possibile un decongestionamento del comportamento.</p>		

Art. 7 Conversione della sanzione in “lavori di pubblica utilità”

Le sanzioni di cui all'art. 6 possono essere convertite in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La scuola, infatti, attiva percorsi educativi di recupero, attraverso lo svolgimento di “**attività riparatorie**”: si tratta di attività condivise con la Famiglia, o con chi esercita la potestà genitoriale, che prevedono il temporaneo allontanamento dalle attività della classe, senza escludere la permanenza nella comunità scolastica. Tali attività sono svolte dall'alunno in orario scolastico o extrascolastico.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti attività:

- Pulizia e/o riordino dei locali della scuola.
- Riordino di materiale scolastico.
- Assistenza/volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
- Attività di aiuto al personale scolastico.
- Attività di ricerca.

- Attività aggiuntive di studio.
- Produzione di elaborati (scritti e/o grafici) che inducano l'alunno ad uno sforzo di riflessione sugli episodi verificatisi nella scuola.

Le attività sopra menzionate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma anche come misure accessorie che possono accompagnare le sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, come provvedimento educativo mirante alla riflessione, al ravvedimento e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Art. 8 Circostanze per la determinazione della sanzione

Ai fini della determinazione della sanzione da applicare al caso concreto si terrà conto:

- della situazione personale e familiare dell'alunno;
- della precedente condotta sempre positiva;
- della gravità della condotta riprovevole e delle conseguenze da essa derivanti;
- dell'atteggiamento di consapevolezza della infrazione a cui si è incorsi.

Si considerano **circostanze aggravanti**:

- la reiterazione della condotta vietata;
- la condotta vietata è diretta in modo discriminatorio nei confronti di altre persone;
- intenzionalità della condotta;
- la condotta è posta in essere da più alunni/alunne in concorso.

La presenza della circostanza aggravante consente all'organo deputato di infliggere la sanzione prevista per la tipologia di infrazione superiore.

Per ogni tipologia di infrazione, il Dirigente Scolastico potrà intervenire ogniqualvolta la situazione lo richieda, con proporzionalità e gradualità.

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento Contestazione di addebito

- a) L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione e, dunque, dalla celerità del procedimento: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" alle condotte irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (condotta irregolare-sanzione).

Pertanto, per le infrazioni lievi e medio-gravi l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

- b) Per le infrazioni gravi e gravissime, che prevedono l'intervento del Dirigente Scolastico o la sanzione da parte dell'Organo Collegiale, sempre in considerazione del principio generale di efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui alla precedente lettera a), viene data notizia dell'avvio del

procedimento alla famiglia dello studente, o a chi esercita la potestà genitoriale, da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, mediante comunicazione telefonica effettuata con fonogramma e annotazione dello stesso sul registro elettronico, con obbligo di presa visione da parte della Famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale; tale comunicazione contiene le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa.

- b) Il termine per l'esaurimento del procedimento e l'adozione del provvedimento disciplinare decorre dalla data dell'annotazione del fonogramma di comunicazione di avvio del procedimento nel registro elettronico.
- c) Nel caso in cui nell'evento siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese e questo sia rilevante ai fini disciplinari, essi e le loro famiglie sono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati, con le modalità di cui alla lettera b).
- d) Gli addebiti contestati all'alunno/all'alunna si devono fondare su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali, su fatti ad esso imputabili in modo concreto e non per la possibilità in astratto circa la valutazione delle conseguenze che il fatto avrebbe potuto causare.

Art. 10

Audizione in contraddittorio

- a) Con l'audizione a difesa, l'alunno/l'alunna viene invitato/a dall'Organo procedente ad esporre le proprie ragioni. L'audizione ha funzione educativa, con lo scopo di promuovere la riflessione dell'alunno/dell'alunna.
- b) Per le infrazioni lievi e medio-gravi l'audizione a difesa è condotta dal docente/dai docenti della classe.
- c) Per le infrazioni gravi e gravissime l'audizione a difesa è condotta dal Dirigente Scolastico e dai docenti della classe congiuntamente, alla presenza della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'alunno/dell'alunna coinvolto/a.
- d) Dell'audizione a difesa, per le infrazioni gravi e gravissime, viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Durante l'audizione, il Dirigente Scolastico potrà svolgere attività istruttoria; potrà valutare anche la possibilità di ascoltare delle testimonianze in presenza dell'incolpato e/o di acquisire ciò che l'incolpato intende presentare. Di quanto viene dichiarato e/o acquisito durante l'audizione sarà dato atto nel verbale.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere a cura dell'Organo Collegiale.

Art. 11 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

- a) Il Consiglio di Interclasse viene convocato dal Dirigente Scolastico dopo il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio, salvo situazioni di necessità ed urgenza.

- b) La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è ammessa l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' previsto l'obbligo di astensione per coloro che versano in conflitto di interesse, pertanto il soggetto che si trova in tale condizione non sarà convocato. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- c) Nel comminare le sanzioni di cui all'art.6, gli organi competenti si ispireranno ai principi e alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, tenendo in considerazione le circostanze di cui all'art. 8.
- d) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto dall'Organo Collegiale viene data alla famiglia dell'alunno/dell'alunna, o a chi esercita la potestà genitoriale, dal Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il termine per l'esaurimento del procedimento e adozione del provvedimento disciplinare decorre dalla data dell'annotazione del fonogramma di comunicazione di avvio del procedimento nel registro elettronico.
- e) La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
- f) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ed è inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
- g) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- h) Nei periodi di allontanamento la scuola mantiene con l'alunno/l'alunna e con i suoi genitori, o con gli esercenti la potestà genitoriale, un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- i) Il procedimento disciplinare in nessun caso può essere sospeso, interrotto e/o differito per la contestuale pendenza di eventuale giudizio penale, non operando nel caso di specie alcuna pregiudiziale penale o civile.
- j) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- k) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno/l'alunna si è iscritto/a, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- l) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno/un'alunna proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 12 Impugnazioni

- a) Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 6 è ammesso ricorso da parte della Famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione agli stessi della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo art.13. L'atto di impugnazione deve essere presentato per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia e deve indicare chiaramente i fatti e i motivi dell'impugnazione stessa. Non sono presi in esame gli elementi che esulano dall'accaduto.
- b) L'Organo di Garanzia può accettare ovvero non accettare l'atto di impugnazione, motivando per iscritto la decisione.
- c) L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- d) L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 13 Regolamento dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola

- a) L'Organo di Garanzia si basa sul principio che la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate, per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

L'Organo di Garanzia si ispira alla più ampia collaborazione tra le varie componenti scolastiche.

- b) L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - da due docenti designati dal Consiglio d'istituto;
 - da due genitori designati dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo il soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora un membro dell'Organo sia coinvolto). In caso di dimissioni, decadenza o di altro evento che comporti la riduzione del numero dei membri dell'organo, la componente mancante viene sostituita in via definitiva dal supplente fino al rinnovo dell'organo. Decadono dal proprio incarico i membri effettivi e supplenti che, per diverse ragioni, perdono lo status di genitore di uno studente frequentante l'Istituto o di docente dell'Istituto Comprensivo. La dichiarazione di decadenza è di competenza del Consiglio di Istituto che provvederà ad una nuova nomina.

- c) La designazione dei componenti (membri effettivi e membri supplenti) avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno scolastico. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo Organo di Garanzia.
- d) L'Organo di Garanzia si pronuncia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse:

- Sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina e del Regolamento di Istituto.
 - Avverso l'impugnativa di un provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale.
- e) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto via mail ai membri dell'Organo, almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di necessità ed urgenza, l'anticipo può essere ridotto ad un solo giorno.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.
- Qualora anche i membri supplenti fossero impossibilitati, incompatibili o tenuti all'astensione, il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.
- f) Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; l'espressione del voto è palese; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- g) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, reperisce accuratamente tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo (discussione e deliberazione).
- h) L'Organo di Garanzia, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla Scuola.
- i) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute e agli elementi di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente/della studentessa sanzionata; inoltre, i membri dell'Organo non possono assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso.
- j) L'Organo di Garanzia può decidere di:
- confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata;
 - rendere nullo il provvedimento irrogato per vizio di forma;
 - rimettere la questione di merito all'Organo irrogante, nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento;
 - offrire allo studente/alla studentessa la possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utili per la Scuola.

L'Organo di Garanzia verbalizza la decisione assunta. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare per iscritto la decisione assunta dall'Organo di Garanzia, sia all'Organo irrogante, sia alla Famiglia dell'alunno/dell'alunna.

- k) L'Organo di Garanzia assume una determinazione a cui le parti devono attenersi.
- l) Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 14 Pubblicità del presente Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione sul sito della scuola, verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico che precede l'elezione dei genitori rappresentanti di classe. Nell'ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, esso sarà fatto oggetto di riflessione e di studio con gli alunni in rapporto all'ordine di scuola di frequenza.

Art. 15

Disposizioni Finali

- a) Entro il mese di settembre la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di disciplina
- b) Le eventuali revisioni al presente Regolamento si attivano su proposta del Dirigente Scolastico o dei componenti il Consiglio di Istituto, anche in qualità di portavoce dei membri della comunità scolastica.